

**REGOLAMENTO (UE, EURATOM) N. 1296/2009 DEL CONSIGLIO  
del 23 dicembre 2009**

**che adegua con effetto dal 1° luglio 2009 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea ed i coefficienti correttivi applicati alle retribuzioni e pensioni**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'unione europea, in particolare l'articolo 12,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68<sup>(1)</sup>, in particolare gli articoli 63, 64, 65 e 82 dello statuto e gli allegati VII, XI e XIII, e l'articolo 20, paragrafo 1, e gli articoli 64, 92 e 132 del regime applicabile agli altri agenti,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Per garantire che il potere di acquisto dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità evolva in parallelo a quello dei funzionari nazionali degli Stati membri, è op-

portuno procedere all'adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee a titolo dell'esame annuale 2009.

- (2) L'adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni proposto dalla Commissione dovrebbe essere modificato in considerazione della crisi finanziaria ed economica e nel quadro della politica economica e sociale dell'Unione. La situazione dovrebbe essere rivista all'occorrenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Con effetto dal 1° luglio 2009, la data «1° luglio 2008» di cui all'articolo 63, secondo comma, dello statuto è sostituita dalla data «1° luglio 2009».

*Articolo 2*

Con effetto dal 1° luglio 2009, all'articolo 66 dello statuto la tabella degli stipendi base mensili per il calcolo delle retribuzioni e delle pensioni è sostituita dalla seguente tabella:

1.7.2009	SCATTO				
	1	2	3	4	5
GRADO					
16	16 600,62	17 298,20	18 025,09		
15	14 672,17	15 288,71	15 931,17	16 374,40	16 600,62
14	12 967,74	13 512,67	14 080,49	14 472,23	14 672,17
13	11 461,32	11 942,94	12 444,80	12 791,03	12 967,74
12	10 129,89	10 555,56	10 999,12	11 305,13	11 461,32
11	8 953,13	9 329,35	9 721,38	9 991,85	10 129,89
10	7 913,07	8 245,59	8 592,08	8 831,12	8 953,13
9	6 993,83	7 287,72	7 593,96	7 805,24	7 913,07
8	6 181,38	6 441,13	6 711,79	6 898,52	6 993,83
7	5 463,30	5 692,88	5 932,10	6 097,14	6 181,38
6	4 828,65	5 031,55	5 242,99	5 388,85	5 463,30
5	4 267,72	4 447,05	4 633,92	4 762,85	4 828,65
4	3 771,95	3 930,45	4 095,61	4 209,56	4 267,72
3	3 333,77	3 473,86	3 619,84	3 720,55	3 771,95
2	2 946,50	3 070,31	3 199,33	3 288,34	3 333,77
1	2 604,21	2 713,64	2 827,67	2 906,34	2 946,50

<sup>(1)</sup> GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

